

*Regolamento Speciale
sull'armamento del
Corpo di Polizia Locale
"Avisio"*

(art. 5, Legge 07/03/1986 n. 65; D.M.04/03/1987 n. 145)

Comuni aderenti:

GIOVO

LAVIS

TERRE D'ADIGE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30.11.2021

IL PRESIDENTE f.to Chistè Giancarlo

IL SEGRETARIO f.to Carlini dott. Mariano

CAPO I GENERALITÀ

Articolo 1 - Premessa e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del D.M. 04/03/1987, n. 145, disciplina le dotazioni di armi e lo svolgimento di servizi armati degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale "Avisio" (di seguito denominato Corpo), nel rispetto della L. 07/03/1986 n. 65, della L.P. 27/06/2005 n. 8 di disciplina della Polizia Locale e del relativo regolamento d'esecuzione di cui al D.P.P. 30/04/2008 n. 16-123/Leg. nonché della normativa vigente in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto e custodia delle armi e munizioni. L'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento comprende quello dei Comuni aderenti alla Convenzione costitutiva del Corpo.
2. I servizi con armi possono essere prestati unicamente dagli appartenenti al Corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza che abbiano conseguito il necessario addestramento e che superino ogni anno un corso regolamentare di lezioni di tiro a segno con certificazione finale a cura di una sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno secondo quanto previsto dall'art. 1 della L. 28/05/1981 n. 286.

Articolo 2 - Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco del Comune capofila del servizio associato di Polizia Locale fissa con proprio provvedimento il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o di almeno un'arma quale dotazione di riserva.
3. Oltre al contingente sopra individuato, possono essere detenute presso il Corpo alcune armi con valenza storica, debitamente disattivate secondo la vigente normativa, nonché le armi già in dotazione al Corpo e relative a personale trasferitosi o posto in quiescenza.
4. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo è comunicato al Commissario di Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 3 - Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione

1. Le armi in dotazione al Corpo sono del tipo pistola a funzionamento semiautomatico calibro 9x21, per difesa personale, come dotazione ordinaria. Il modello dovrà essere individuato tra quelli iscritti nell'abrogato catalogo nazionale delle armi comuni da sparo o che siano state così classificate dal Banco Nazionale di Prova per le Armi da fuoco e le munizioni commerciali, avendo superato la verifica prevista dall'art. 23, comma 12-sexiesdecies del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95. Non è previsto un modello diversificato per il personale femminile. Le munizioni devono essere di tipo idoneo alla difesa personale.
2. Le armi già in carico in quanto acquistate in vigenza del precedente servizio associato di Polizia Locale sono le pistole a funzionamento semiautomatico, marca Tanfoglio, modello Force Carry R, calibro 9x21.

3. Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore è prevista la possibilità di dotazione di sciabola. Il Comandante del Corpo stabilisce con proprio provvedimento di numero di sciabole in dotazione al Corpo per le esigenze predette. La sciabola è un simulacro di arma, sprovvista di capacità di recare offesa alla persona.

Articolo 4 - Modalità di assegnazione e doveri dell'assegnatario

1. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psicofisici portano le armi in dotazione nell'espletamento delle attività di istituto previste dal presente regolamento, il singolo operatore cui è assegnata l'arma viene denominato "assegnatario".
2. L'assegnazione dell'arma può avvenire di volta in volta, in relazione allo specifico servizio d'istituto da svolgersi, od in via continuativa.
3. In ogni caso, all'atto dell'assegnazione l'assegnatario deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, nonché le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate.
4. L'assegnatario deve custodire l'arma e le munizioni ricevute in modo diligente; deve inoltre sempre ed ovunque applicare le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e non deve mai lasciare l'arma o le munizioni incustodite.
5. Nei locali del Comando è fatto divieto di effettuare il caricamento e lo scaricamento delle armi, ad esclusione dell'area espressamente individuata per detta attività. Le operazioni di armamento e disarmamento del percussore delle armi devono avvenire unicamente ad arma priva di caricatore, in apposito locale munito di barilozzo inerte, alla presenza del solo assegnatario.

Articolo 5 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. Il personale assegnatario dell'arma deve possedere i requisiti psicofisici di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 28/04/98.
2. Il Comandante del Corpo può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici qualora:
 - a) personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b) riceva dal superiore gerarchico dell'assegnatario una segnalazione di situazione di ragionevole dubbio circa la persistenza dei requisiti di assegnazione dell'arma;
 - c) riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio circa la persistenza dei requisiti di assegnazione dell'arma;
 - d) riceva dallo stesso assegnatario una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità all'assegnazione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di non idoneità.
3. Nelle more dell'accertamento, il Comandante del Corpo può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma ed il versamento della stessa all'armeria del Corpo.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 6 - Norme generali di comportamento

1. Le armi non devono essere esibite per alcun motivo.
2. L'assegnatario a cui viene assegnata l'arma d'ordinanza deve :
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) segnalare ogni inconveniente relativo al suo funzionamento;
 - d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio di armi da fuoco
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Articolo 7 - Modalità di porto dell'arma

1. Gli operatori di polizia locale a cui è stata assegnata l'arma effettuano servizio muniti della pistola in dotazione, in uniforme e con l'arma nella fondina esterna.
2. In caso l'operatore sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed il servizio preveda la dotazione dell'arma, questa è portata in modo non visibile. L'arma sarà portata in modo non visibile anche quando l'addetto è autorizzato a portare l'arma fuori dal servizio.
3. L'arma è portata con caricatore pieno ed inserito, senza colpo in canna; il caricatore di riserva è collocato nell'apposito porta caricatore.
4. È vietato portare in servizio armi o munizioni diverse da quelle in dotazione.

Articolo 8 - Servizi armati

1. Gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza abilitati al porto d'armi, portano senza licenza le armi di cui sono dotati per i seguenti servizi:
 - servizi esterni di pattuglia e vigilanza del territorio sia auto/moto montato che appiedato, effettuati in divisa d'ordinanza;
 - servizi di vigilanza e protezione di beni qualificabili come patrimonio comunale;
 - servizi notturni che si protraggano oltre le ore 22:00;
 - servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
 - servizi di supporto e collaborazione con altre forze di Polizia, ai sensi dell'art. 3, L. n. 65/86, salvo sia diversamente stabilito dalla competente Autorità;
 - servizi di pronto intervento;
 - servizi di ordine pubblico regolati da ordinanza del Questore;
 - servizi di polizia giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria.
 - servizi individuati dal Comandante, con ordine scritto.Servizi diversi da quelli sopra indicati sono da effettuarsi senza l'arma.

Articolo 9 - Esenzione dal porto.

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, D.M. 04/03/1987, n. 145, il Comandante può esonerare dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in

servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.

2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta anche per i servizi la cui natura renda preferibile il servizio senza arma.

Articolo 10 - Servizi fuori dall'ambito territoriale

1. I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori del territorio fuori dal territorio dei Comuni associati in cui è stato approvato il presente regolamento è svolto di regola senza armi; tuttavia gli assegnatari dell'arma in via continuativa sono autorizzati a portare l'arma in dotazione senza licenza anche nei comuni ove effettua servizio di collegamento o comunque per raggiungere la propria residenza o domicilio e viceversa, salvo quanto diversamente disciplinato dal presente regolamento.
2. Nel caso di servizi per soccorso in caso di calamità o disastri e quelli per rinforzare altri Corpi o Servizi per esigenze stagionali od eccezionali è svolto di regola senza armi; tuttavia, il Sindaco del comune esterno ove il servizio dovrà essere svolto può richiedere un contingente di personale munito della qualifica di P.S., in divisa e munito di arma. Il tale caso il Sindaco del comune capofila darà comunicazione al Commissario di Governo per Provincia Autonoma di Trento ed al Prefetto/Commissario competente per il luogo ove il servizio dovrà svolgersi, del contingente degli operatori tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, il tipo di servizio per il quale saranno impiegati e la presumibile durata della missione.

CAPO III

ASSEGNAZIONE, CUSTODIA DELLE ARMI, ARMERIA

Articolo 11 - Istituzione dell'armeria, custodia delle armi e munizioni

1. Con provvedimento del Sindaco del comune capofila viene istituita in forma associata tra tutti i Comuni della Convenzione istitutiva del Corpo, l'armeria del Corpo medesimo.
2. L'istituzione, la soppressione o il trasferimento dell'armeria è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento e al Questore di Trento.
3. L'armeria è sistemata in un locale interno della sede del Comando, ubicata in modo da consentire il controllo degli accessi, munita di porta blindata ed aperture luce ugualmente blindate, oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza. Deve essere munita di serrature di sicurezza e di congegno d'allarme; la porta blindata deve essere munita di finestrella con cristallo blindato o grata per i controlli dall'esterno. Le serrature di sicurezza della porta blindata d'accesso dell'armeria possono essere di tipo elettronico a combinazione e codici, con memorizzazione automatica delle aperture ed accessi, rispondenti alla migliore tecnologia presente sul mercato. Le caratteristiche dell'impianto d'illuminazione e delle misure antincendio devono rispondere alle previsioni di cui all'art. 13, D.M. n.145/1987. Il funzionamento dell'armeria avviene secondo il disposto dell'art. 14, D.M. n. 145/1987 ed è dotata sia dei registri ivi previsti che di quelli previsti dal presente Regolamento. Le munizioni sono conservate in armadi distinti da quelli delle armi, ma di uguali caratteristiche.
4. Le armi non assegnate in via continuativa saranno depositate e custodite all'interno di appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, suddiviso al suo interno in tesoretti blindati metallici personali per il deposito, al termine del servizio, dell'arma, delle munizioni assegnate e dei due caricatori. Le chiavi

di riserva saranno custodite presso l'armeria, all'interno di armadio blindato, in plico chiuso e sigillato.

5. Le armi devono essere consegnate e versate all'armeria scariche. Le operazioni scaricamento dell'arma devono avvenire, secondo le modalità di maneggio di sicurezza acquisite presso le annuali sessioni di tiro al T.S.N., nell'apposito apposito locale. Nell'armeria, nei locali antistanti ed in quelli in cui si trovano gli armadi metallici e le postazioni di caricamento e scaricamento sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
6. L'accesso all'armeria o ai locali ove si trovano gli armadi blindati contenenti le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Sindaco, al Comandante, al Vicecomandante, al Consegnatario delle armi, nonché al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del Comandante.
7. Qualora il numero delle armi da custodire sia non superiore a quindici ed il numero di munizioni non superiori a duemila, le armi e le munizioni potranno essere custodite in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Articolo 12 - Consegnatario dell'armeria

1. Il Comandante del Corpo, con apposito provvedimento, individua un dipendente quale consegnatario dell'armeria se istituita e delle armi e munizioni in essa custodite, nonché della custodia e tenuta dei registri e delle chiavi a lui consegnate, in ossequio all'art. 17 del D.M. 145/1987.
2. In caso di impedimento della persona incaricata, al fine di garantire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario dell'armeria saranno svolte da altri appartenenti al Corpo, all'uopo incaricati e formalmente designati con apposito provvedimento di nomina del Comandante.

Articolo 13 - Registri delle armi e munizioni

1. Il Corpo è dotato del Registro di carico e scarico delle armi da fuoco, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. In detto registro vengono annotate acquisizioni e dismissioni delle armi e delle munizioni.
2. L'armeria è altresì dotata di registri a pagine numerate preventivamente vistate dal Comandante :
 - registro di prelievo e versamento giornaliero delle armi da fuoco sul quale viene annotato il prelievo ad inizio servizio ed il versamento all'armeria a fine servizio delle armi non assegnate in via continuativa;
 - registro delle ispezioni settimanali e mensili;
 - registro delle riparazioni delle armi;
3. I registri di cui al comma 2 possono essere tenuti anche in forma elettronica ed automatizzata, a condizione di garantire la tracciabilità e la non alterabilità dei movimenti.
4. La sorvegliabilità esterna all'armeria è effettuata da appartenenti al Corpo a ciò incaricati e dell'esito dei sopralluoghi è dato atto nell'apposita tabella affissa all'esterno dell'armeria.

Articolo 14 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni che presentino delle anomalie o siano state sottoposte ad immersione, a gelo o ad elevate temperature andranno obbligatoriamente sostituite. Queste dovranno

essere versate a cura del Comando al servizio Artificieri dell'Esercito anche attraverso la Stazione Carabinieri competente per territorio.

2. Le munizioni assegnate ed idonee potranno comunque essere sostituite mediante utilizzo nelle periodiche sessioni di tiro, previo accordo con la sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Articolo 15 - Assegnazione dell'arma di volta in volta

1. In caso d'assegnazione dell'arma di volta in volta, essa è prelevata dall'armeria del Corpo all'inizio del servizio e ad essa è versata al termine del servizio per il quale è stata assegnata; l'arma viene prelevata unitamente a due caricatori con n. 10 colpi ciascuno. L'arma verrà ritirata e versata dall'assegnatario nell'apposito tesoretto blindato personale.
2. Le armi devono essere consegnate e versate all'armeria scariche. Le operazioni di scaricamento dell'arma devono avvenire, secondo le modalità di maneggio di sicurezza acquisite presso le annuali sessioni di tiro al T.S.N., nell'apposito locale munito di barilozzo inerte.
3. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Articolo 16 - Assegnazione dell'arma in via continuativa

1. L'assegnazione in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune capofila per un periodo determinato ed il medesimo provvede annualmente alla sua revisione.
2. I provvedimenti di assegnazione dell'arma sono comunicati al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.
3. Nel tesserino di servizio è fatta menzione del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa.
4. L'arma assegnata viene consegnata unitamente a due caricatori con n. 10 colpi ciascuno.
5. L'arma è immediatamente versata all'armeria del Corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione, siano venuti meno i requisiti psico-fisici o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. L'arma assegnata viene in ogni caso versata all'armeria del Corpo allorché l'assegnatario perda la qualità di agente di P.S., cessi o sia sospeso dal rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.
6. Il prelevamento all'atto dell'assegnazione ed il versamento nelle ipotesi di cui al comma precedente sono annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.
7. L'assegnatario dell'arma in via continuativa provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.

Articolo 17 - Custodia delle armi assegnate in via continuativa

1. Il Corpo è dotato di armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte per il deposito temporaneo delle armi assegnate in via continuativa.
2. L'arma viene prelevata dal personale prima dell'effettuazione del servizio da prestarsi con l'arma ai sensi del presente regolamento. All'atto del prelievo dell'arma, l'assegnatario

effettua i maneggi di sicurezza nel locale appositamente individuato e munito di barilozzo inerte.

3. Al di fuori del servizio armato, l'arma da fuoco corta, privata del caricatore e previa effettuazione del prescritto maneggio di sicurezza, è depositata e custodita dall'assegnatario dell'arma nel proprio tesoretto blindato personale, messo a sua esclusiva disposizione, contenuto in armadio corazzato dislocato in apposito locale. Il tesoretto blindato personale deve essere sempre chiuso a chiave. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia delle chiavi del tesoretto personale. Copia delle chiavi dei tesoretti personali saranno custodite nell'armeria, all'interno di armadio blindato, in plico chiuso e sigillato.
4. Il Comandante potrà prevedere un registro anche in forma informatizzata al fine di monitorare quante pistole siano in ogni momento state prelevate dai tesoretti personali. Il Comandante potrà effettuare ispezioni dei tesoretti personali, dandone atto, qualora vi siano motivi che rendano necessario o comunque opportuno procedere in tal senso.
5. L'assegnatario custodisce diligentemente i materiali d'armamento assegnati. E' vietato lasciare armi e munizioni nei cassetti, armadi, scrivanie, etc. presso gli uffici del Corpo, siano essi custoditi o meno, eccezion fatta per gli appositi tesoretti negli armadi blindati destinati allo scopo
6. In caso di assegnazione in via continuativa dell'arma, il Corpo ne segnala comunque tipo e numero di matricola alla Stazione Carabinieri competente per territorio.

Articolo 18 - Addestramento

1. Gli addetti al Corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo avere conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno un corso regolamentare di lezioni di tiro a segno con certificazione finale a cura di una sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno secondo quanto previsto dall'art. 1 della L. 28/05/1981 n. 286.
2. Il Comandante il Corpo può disporre che il personale partecipi ad ulteriori corsi ed addestramenti in materia di armi e tiro, anche specialistici.
3. Per la partecipazione alle sessioni di tiro presso un poligono situato fuori dell'ambito territoriale dei comuni aderenti alla Convenzione costitutiva del Corpo, il personale comandato, munito di tesserino di riconoscimento è autorizzato a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti per l'attività di addestramento per il tragitto sino al poligono di tiro e viceversa.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 19, D.M. 145/1987, il Sindaco da comunicazione della partecipazione alle sessioni di tiro al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento il quale può richiederne la sospensione per motivi di ordine pubblico.

Articolo 19 - Strumenti di autotutela

1. In conformità alla normativa statale e provinciale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale.
2. I presidi difensivi di cui al precedente comma possono essere individuati anche tra quelli previsti dall'abrogato art. 6 del Regolamento di esecuzione della L.P. 8/2005.
3. In particolare, il personale del Corpo può essere dotato dei seguenti strumenti di autotutela:
 - a) giubbotto antiproiettile;

- b) strumento di autodifesa a nebulizzazione di principio attivo irritante oleoresin capsicum;
 - d) distanziatore in polimero estensibile;
 - e) guanti anti-taglio;
 - f) cuscino per TSO;
4. Detti strumenti di autotutela possono essere assegnati individualmente ovvero essere dotazione di reparto, secondo appositi provvedimenti del Comandante del Corpo.
 5. Nessuno degli strumenti di cui sopra dovrà essere atto a recare offesa alla persona.
 6. Lo strumento di autodifesa a nebulizzazione di principio attivo irritante oleoresin capsicum dovrà essere provvisto di dichiarazione di conformità al regolamento approvato con D.M. Interno del 12 maggio 2011, n. 103.
 7. Il distanziatore in polimero estensibile dovrà essere scelto tra i dispositivi per cui il Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco e le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Bs), abbia stabilito l'inidoneità a recare offesa alla persona, ai sensi dell'art.2/c.3° della legge 18 aprile 1975, n.110.
 8. L'addestramento, l'assegnazione e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante, che fa svolgere al personale appositi corsi addestrativi.
 9. Il personale del Corpo, avente qualifica di Ufficiale o Agente di P.G. è dotato di manette.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n.65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, della Legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, e del T.U. delle Leggi di P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle relative deliberazioni, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo per la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n.65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con il 01/01/2022 ed abroga i Regolamenti precedentemente in uso presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana – Königsberg.